



## **CAPITOLATO SPECIALE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI N. 2 COLONNE ENDOSCOPICHE COMPLETE DI STRUMENTARIO VIDEOENDOSCOPICO PER LA GASTROENTEROLOGIA DELL'ASST MELEGNANO E MARTESANA**



<b>1. OGGETTO DEL CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>3</b>
<b>3. PROVA VISIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>4. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO.....</b>	<b>8</b>
<b>5. GARANZIA FULL RISK .....</b>	<b>9</b>
<b>6. FORMAZIONE DEL PERSONALE.....</b>	<b>9</b>
<b>7. CORRISPETTIVI.....</b>	<b>10</b>
<b>9. VIGILANZA ED AVVISI DI SICUREZZA.....</b>	<b>12</b>
<b>10. MODALITÀ DI CONSEGNA .....</b>	<b>12</b>
<b>11. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)</b>	<b>13</b>
<b>12. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>14</b>
<b>13. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE .....</b>	<b>14</b>
<b>PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO .....</b>	<b>16</b>
<b>14. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....</b>	<b>16</b>
<b>15. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI .....</b>	<b>16</b>
<b>16. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO .....</b>	<b>17</b>
<b>17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>	<b>18</b>
<b>18. PENALITÀ.....</b>	<b>21</b>
<b>19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>22</b>
<b>20. RECESSO UNILATERALE .....</b>	<b>23</b>
<b>21. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ .....</b>	<b>24</b>
<b>22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE .....</b>	<b>24</b>
<b>23. SPESE CONTRATTUALI.....</b>	<b>26</b>
<b>24. CONTROVERSIE.....</b>	<b>26</b>
<b>25. RINVIO AD ALTRE NORME.....</b>	<b>26</b>
<b>26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679 .....</b>	<b>27</b>



## **PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO**

### **1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana intende esperire una procedura aperta, ai sensi degli artt. 14 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di n. 2 colonne endoscopiche complete di strumentario videoendoscopico per la Gastroenterologia dell'ASST Melegnano e della Martesana.

#### **1.1 Scopo del contratto**

L'ASST si pone l'obiettivo di individuare l'operatore economico in grado di offrire apparecchiature tecnologicamente avanzate, di qualità elevata, al fine di migliorare lo standard qualitativo delle prestazioni cliniche erogate attualmente.

### **2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura oggetto del presente appalto comprende:

- ✓ trasporto;
- ✓ consegna al piano di destinazione;
- ✓ installazione;
- ✓ collaudo;
- ✓ formazione all'uso;
- ✓ garanzia full-risk;

per i quali l'ASST non deve corrispondere al fornitore alcun corrispettivo ulteriore.

Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, di ultima generazione e dotata di tutti i cavi e gli accessori necessari per il sicuro e corretto funzionamento.

La fornitura oggetto della presente procedura dovrà essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere alle normative di sicurezza negli ambienti di lavoro. Il prodotto offerto deve essere vendibile al SSN e pertanto, essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni e registrazioni di legge.

L'oggetto del presente appalto è la fornitura di n. 2 colonne endoscopiche complete, i cui componenti dovranno consentire la visualizzazione e la massima enfaticizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa



(agli Operatori Economici è richiesto di descrivere dettagliatamente il funzionamento della stessa nella Relazione Tecnica da presentare nella Busta Tecnica) e la fornitura di n. 8 endoscopi, n. 2 insufflatori di CO2, n. 3 pompe di lavaggio, come di seguito dettagliato.

Dovrà essere fornito tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte.

Le apparecchiature richieste dovranno essere fornite complete di ogni accessorio che sia necessario per la completa fruibilità delle medesime, ancorché non espressamente richiesto nel presente Capitolato e/o esplicitamente incluso nell'offerta economica. Ciascuno di tali accessori, se presente dovrà rispondere pienamente alle norme vigenti nel settore elettromedicale.

## 2.1 Descrizione della fornitura

### *Caratteristiche minime della fornitura*

Ogni Colonna dovrà essere dotata di:

- videoprocessore;
- fonte di luce;
- monitor;
- stampante medicale;
- modulo di registrazione/archiviazione immagini;
- carrello medicale per l'alloggiamento dei moduli;
- pompa di lavaggio;
- sistema di insufflazione di CO2.

Il **videoprocessore con fonte di luce** offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- alta risoluzione 4k
- bilanciamento automatico del bianco
- fermo immagine
- associazione dei dati anagrafici e clinici dei pazienti
- tastiera multifunzione o touch screen
- dovrà consentire la visualizzazione e la massima enfaticizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa
- possibilità di memorizzare immagini ed esportarle tramite chiavetta USB/Hard Disk
- fonte di luce LED.



Il **carrello** offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- carrello medico dotato di trasformatore di isolamento
- numero di ripiani sufficiente per alloggiare tutte le apparecchiature offerte
- dotato di supporto per la tastiera del video processore
- ripiani regolabili
- supporto monitor orientabile, supporto per videoendoscopi e supporto per bombola CO<sub>2</sub>.

Il **monitor medico** offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- dimensione minima 26"
- risoluzione 4k
- monitor ad alta definizione 4K (in grado di supportare la definizione massima del video processore)
- monitor medico
- ingressi video standard sia digitali che analogici (almeno RGB, Y/C, DVI, HD-SDI, HDMI).

La **stampante medica** offerta dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- stampante a colori a sublimazione, formato A6, per utilizzo in ambito medico
- pannello frontale con display LCD da cui è possibile selezionare tutte le funzioni.

La **pompa di lavaggio** offerta dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- sistema di infusione per il lavaggio delle mucose gastriche e coliche
- controllo della pompa attraverso comando posto su pedale e/o su pulsante posto sull'endoscopio
- pressioni di irrigazione compatibili per applicazioni endoscopiche
- completa di set di tubi

Sarà considerata caratteristica preferenziale la possibilità di riscaldare il liquido di irrigazione per rendere più confortevole l'esame per il paziente.

Il **sistema di insufflazione di CO<sub>2</sub>** offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- garantire il rispetto delle pressioni così come indicato dalle normative vigenti;
- dotato di tutti gli accessori necessari per il collegamento e le varie connessioni alle bombole di gas CO<sub>2</sub>,
- lunghezza dei tubi idonea per l'uso a cui destinati.

Sarà considerata caratteristica preferenziale la possibilità di riscaldare la CO<sub>2</sub> per rendere più confortevole l'esame per il paziente.

La fornitura deve ricomprendere inoltre:

- n. 3 videocolonscopi ad alta definizione



- n. 3 videogastroscoopi ad alta definizione
- n. 1 videocolonscopio pediatrico ad alta definizione
- n. 1 videogastroscopio pediatrico ad alta definizione

Tutti i videoendoscopi offerti dovranno essere preferibilmente privi di materiale monouso da utilizzare durante l'uso sul paziente.

Il **videocolonscopio** ad alta definizione offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- alta definizione;
- diametro del tubo di inserzione inferiore e/o uguale a 13,3 mm;
- canale operativo maggiore e/o uguale a 3,7 mm;
- canale waterjet supplementare;
- angolo di visione maggiore e/o uguale a 140°;
- movimento up-down pari almeno a 180-180°;
- movimento left-right pari almeno a 160-160°;
- lunghezza utile di maggiore o uguale a 1500 mm;
- profondità di vista nel range di almeno 5-100 mm;
- consentire la visualizzazione e la massima enfattizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa.

Il **videogastroscopio** ad alta definizione offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- ad alta definizione;
- diametro del tubo di inserzione inferiore e/o uguale a 10 mm;
- canale operativo maggiore o uguale a 2,8 mm;
- angolo di visione maggiore e/o uguale a 140°;
- movimento up-down pari almeno a 210-90°;
- movimento left-right pari almeno a 100-100°;
- lunghezza utile di almeno 1000 mm;
- profondità di vista nel range di almeno 2-100 mm;
- dotato di canale supplementare water jet;
- consentire la visualizzazione e la massima enfattizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa.

Il **videocolonscopio pediatrico** ad alta definizione offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:



- alta definizione;
- diametro del tubo di inserzione inferiore e/o uguale a 11,6 mm;
- canale operativo maggiore e/o uguale a 3,2 mm;
- dotato di canale waterjet supplementare;
- angolo di visione maggiore o uguale a 140°;
- movimento up-down pari almeno a 210-90°;
- movimento left-right pari almeno a 100-100°;
- lunghezza utile di almeno 1300 mm;
- profondità di vista nel range di almeno 3-100 mm;
- consentire la visualizzazione e la massima enfaticizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa.

Il **videogastroscoPIO pediatrico** ad alta definizione offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- alta risoluzione;
- angolo di visuale non inferiore a 140°;
- visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa;
- diametro di inserzione non superiore a circa 6 mm;
- canale operativo maggiore o uguale a 2 mm;
- lunghezza utile non inferiore a 1000mm;
- movimento alto/basso non inferiore a 210°/90°;
- movimento left-right almeno 100-100°;
- profondità di vista nel range di almeno 3-100 mm;
- dovrà consentire la visualizzazione e la massima enfaticizzazione dei vasi e della struttura della superficie della mucosa.

La fornitura dovrà essere completa di test di tenuta degli endoscopi in quantità adeguata rispetto agli endoscopi forniti e degli accessori di collegamento per tutti gli strumenti per le n. 2 lavaendoscopi attualmente in uso, senza la necessità di spostare gli adattatori da una lavaendoscopi all'altra.

Dovranno essere ricompresi in fornitura anche tutti gli accessori pluriuso.

Saranno considerate caratteristiche di valutazione importante la flessibilità, l'ergonomia e la maneggevolezza degli endoscopi proposti, in quanto tale caratteristica è fondamentale per rendere più confortevole possibile l'esame per il paziente e più sicura possibile l'esecuzione dello stesso da parte del personale medico.



Entrambe le colonne dovranno essere integrate con il sistema RIS/PACS tramite DICOM (no protocolli proprietari). Dovrà quindi essere fornita licenza DICOM completa per entrambe le colonne.

Qualora per l'integrazione dovessero servire gateway, licenze software o altro, dovrà essere tutto ricompreso nella fornitura senza ulteriori oneri per l'ASST.

Il collaudo sarà considerato positivo a valle dell'integrazione delle colonne con il sistema RIS/Pacs dell'Azienda di marca Fujifilm.

### 3. PROVA VISIONE

Nella fase di valutazione delle offerte, qualora sia ritenuto utile ed opportuno dalla Stazione Appaltante, i concorrenti dovranno essere disponibili, pena l'esclusione dalla procedura di gara, ad illustrare e/o a far visionare e/o provare, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASST le apparecchiature presentate in offerta. I termini e le modalità di effettuazione delle prove saranno stabiliti dalla Stazione Appaltante e saranno comunicate ai concorrenti dal Responsabile del Procedimento. Le apparecchiature dovranno essere identiche a quelle presentate in offerta al fine di verificare il livello di rispondenza delle medesime alle caratteristiche, alle finalità alla qualità/funzionalità richieste.

### 4. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La consegna e il collaudo delle apparecchiature oggetto di fornitura, inclusi tutti i componenti ed accessori necessari, dovrà avvenire a cura e spese (trasporto, imballo) della Ditta fornitrice presso i Reparti di destinazione **entro e non oltre 30 giorni dall'ordine pena l'applicazione delle penali e comunque entro e non oltre il 31/12/2025**, secondo le modalità previste negli atti di gara, previ accordi con il Direttore della Struttura coinvolta e la S.C. Ingegneria Clinica. Sarà a carico della Ditta la fornitura di tutto quanto necessario per l'installazione e il montaggio delle apparecchiature.

La Ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori residui necessari per la consegna dei beni. Il ritiro dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, comunque entro e non oltre la giornata di installazione e collaudo dei beni.

Il collaudo verrà effettuato dalla Ditta aggiudicataria in contraddittorio con l'Amministrazione secondo le procedure dell'ASST e deve riguardare la totalità delle apparecchiature, compresi i dispositivi accessori installati. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

## 5. GARANZIA FULL RISK

Il sistema e tutte le componenti nulla escluso si intendono coperti da garanzia full risk per 12 mesi dalla data del collaudo, senza oneri a carico dell'Azienda. Il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:

- manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali; il calendario delle manutenzioni programmate dovrà essere concordato con il Responsabile del Reparto;
- manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del sistema o di parti di esso (con sostituzione di ricambi originali, comprese tutte le parti soggette ad usura e consumo), sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della Ditta;
- in particolare, la Ditta è obbligata ad effettuare il primo intervento tecnico, volto all'identificazione del guasto, nonché alla risoluzione dello stesso, presso il reparto di ubicazione delle apparecchiature interessate, entro e non oltre 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento stesso (1° intervento);
- nell'eventualità in cui la risoluzione del guasto non possa esaurirsi durante il 1° intervento, la Ditta dovrà mettere a disposizione un'apparecchiatura "muletto" di caratteristiche analoghe a quelle dell'apparecchiatura oggetto del guasto, dall'inizio dell'intervento;
- sono compresi gli interventi per danni accidentali o uso improprio dell'apparecchiatura;
- per ogni intervento manutentivo la Ditta è obbligata a consegnare e/o trasmettere alla S.C. Ingegneria Clinica il relativo Foglio di Lavoro (FdL);
- fornitura di tutte le parti di ricambio, accessori, consumabili, nulla escluso, necessarie per le attività di manutenzione preventiva e correttiva;
- spese di viaggio, diaria e manodopera del personale;
- supporto telefonico.

## 6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

In fase di installazione, e successivamente se richiesto dalla ASST, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

- Modalità di funzionamento e di utilizzo del sistema;
- Attività di manutenzione a carico dell'utilizzatore.

Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato dall'ASST in fase di formazione.

## 7. CORRISPETTIVI

Il contratto sottoscritto a seguito di perfezionamento della presente procedura comporta a carico dell'ASST il riconoscimento all'operatore economico contraente del corrispettivo offerto in sede di procedura, dato dalla moltiplicazione delle quantità dei dispositivi di volta in volta ordinati per i prezzi unitari offerti.

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la fornitura oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale.

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolamentate all'interno del presente Capitolato Speciale ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. L'operatore contraente dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale.

## 8. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**Opzione estensione per l'acquisto di ulteriori colonne:** l'ASST si riserva opzioni per ulteriori acquisti che potrà attivare entro i primi 24 mesi a decorrere dall'aggiudicazione, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna ad accettare, senza possibilità di eccezione alcuna, la facoltà dell'ASST di attivare l'opzione di acquisto pari al 200% dell'importo posto a base d'asta e, quindi, pari ad € 600.000,00.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** l'ASST si riserva, qualora in corso di esecuzione si renda necessario l'acquisto di ulteriori accessori da listino presentato dall'Operatore Economico aggiudicatario, non già ricompresi all'interno della procedura, di procedere con un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, calcolato sia sull'importo totale di fornitura che sulle opzioni di estensione sopra richiamate. La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Clausola di rinegoziazione:** ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verificano eventi straordinari e imprevedibili al momento della presentazione dell'offerta, non riconducibili all'aggiudicatario, che causino un

rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l'operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

**Clausola di adesione:** entro i primi 24 mesi a decorrere dall'aggiudicazione, le ASST e le Fondazioni di seguito elencate potranno procedere alla stipula di contratti con l'aggiudicatario al prezzo offerto in gara.

Gli Enti coinvolti sono:

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

ASST Fatebenefratelli Sacco

ASST Santi Paolo e Carlo

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

ASST Nord Milano

ASST Ovest Milanese

ASST Rhodense

ASST Melegnano e della Martesana

ASST di Lodi

Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori

L'adesione da parte delle ASST e Fondazioni potrà comportare un aumento non superiore al 200% del valore del contratto, dunque per l'importo di € 598.260,00.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.675.998,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Tabella 1

IMPORTO TOTALE CONTRATTO	299.130,00 €
ONERI PER LA SICUREZZA	870,00 €
IMPORTO PER L'OPZIONE DI ACQUISTO PARI AL 200% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO	598.260,00 €
IMPORTO OPZIONE 20% CALCOLATO SULL'IMPORTO CONTRATTUALE E SULL'IMPORTO DELL'OPZIONE DI ACQUISTO	179.478,00 €
200% CLAUSOLA ADESIONE CAESP (CALCOLATO SU IMPORTO CONTRATTUALE)	598.260,00 €
<b>VALORE TOTALE STIMATO DELL'APPALTO</b>	<b>1.675.998,00 €</b>

## 9. VIGILANZA ED AVVISI DI SICUREZZA

È obbligo per il Fornitore comunicare agli Enti ogni nuova informazione inerente la sicurezza dei sistemi oggetto di fornitura. Il Fornitore è tenuto a fornire tempestivamente qualsiasi informazione necessaria a garantire la sicurezza nell'uso dei sistemi e del materiale di consumo.

In particolare, è obbligo del Fornitore:

- assicurare la tracciabilità dei dispositivi in caso di recall;
- comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti alla sicurezza;
- fornire al personale sanitario la formazione e l'assistenza necessaria a garantire un uso corretto dei sistemi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza;
- garantire la sostituzione dei prodotti aggiudicati in caso di criticità legate alla sicurezza.

## 10. MODALITÀ DI CONSEGNA

L'Operatore Economico contraente riceverà, per il tramite degli uffici preposti, gli ordinativi indicanti le quantità che dovrà consegnare con esplicita indicazione della sede presso cui effettuare la consegna presso i recapiti di seguito indicati:

ASST Melegnano e della Martesana

- Vizzolo Predabissi – Via Pandina n. 1
- Melzo – Via Volontari del Sangue n. 5

Le consegne dovranno avvenire entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Azienda. Eventuale diverso termine potrà essere stabilito in accordo con l'Azienda.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate corredate di tutti gli accessori e di tutto il materiale dedicato. L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso dell'ASST dovendosi tali spese intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine;
- luogo di consegna della merce.

L'Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Gestione Acquisti comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche...), comunicando contestualmente l'avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.

Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti.

L'Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna sopra riportati, l'ASST invierà contestazione dell'inadempimento al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre.

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di consegna; in caso di ritardo nella sostituzione, l'ASST invierà comunicazione di contestazione dell'inadempimento al Fornitore, ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre.

La consegna dei letti dovrà essere effettuata nel presidio finale di utilizzo secondo i tempi e i modi che verranno indicati dalla stazione appaltante.

## **11. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)**

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'operatore



economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico.

L'ASST designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto ed alla rispondenza di quanto fornito a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

## **12. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le prestazioni erogate oggetto di obbligazione contrattuale saranno verificate e controllate dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificarne il livello qualitativo ed il puntuale adempimento.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito:

- al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del presente Capitolato, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti;
- al raggiungimento degli obiettivi direttamente connessi con lo scopo del contratto di cui all'art. 1.1 del presente Capitolato.

## **13. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Capitolato, nonché all'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi in materia. Sarà inoltre responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Azienda sia di terzi.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.



Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.



## **PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

### **14. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico contraente è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

### **15. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI**

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione della fornitura in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà stipulare apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto.

Il massimale della Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro con sotto limite per persona di € 1.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di ASST, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Codice civile.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamati. L'ASST deve rientrare nel novero dei terzi.

Qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura, il ruolo di produttore o fornitore/distributore dei beni oggetto della fornitura (sul quale, secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore), sarà tenuto a stipulare Polizza RC Prodotti, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

## 16. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.

## 17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto-legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. L'ASST si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

*Tabella 2*

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice IPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	09320650964
Indirizzo PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it">protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it</a>

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

“SPLIT PAYMENT” –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.

L’ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’ASST, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

## 18. PENALITÀ

L'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale ed attenersi a tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare il procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto:

Tabella 3

	ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
1	Ritardo rispetto alle tempistiche previste per la consegna della fornitura	€ 50,00	Per ogni giorno solare di ritardo
2	Ritardo nel 1° intervento per guasto bloccante relativo al servizio di manutenzione full risk	€ 50,00	Per ogni ora solare di ritardo
3	Ritardo nella fornitura dell'apparecchiatura muletto sostitutiva per guasto bloccante relativo al servizio di manutenzione full risk	€ 100,00	Per ogni giorno solare di ritardo

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate.

L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata, ovvero compensando di diritto ai sensi e per gli effetti degli art. 1241 c.c. e ss.. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

### 19.1. Clausola risolutiva espressa

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- b) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- c) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- d) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- e) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- f) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- g) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- h) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 15 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

### 19.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 122, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 19, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano

correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

## **20. RECESSO UNILATERALE**

### **20.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante**

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **20.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente**

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza. Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 2 del succitato articolo 123, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con preavviso non inferiore a 20 giorni.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo.

### **20.3. Convenzioni centralizzate**

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture analoghe e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva

la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

## 21. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" di ciascuna Azienda. A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 16/12/2024, n. XII/3599.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale di ciascuna ASST e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

## 22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati

ad ASST Melegnano e della Martesana contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

Tabella 4

<b>Subcontratto</b>	<b>Subcontraente</b>
<b>Tipologia:</b> non sensibile	<b>Ragione sociale:</b> non sensibile
<b>Oggetto:</b> non sensibile	<b>Indirizzo:</b> non sensibile
<b>Importo:</b> non sensibile	<b>Codice Fiscale / P. IVA:</b> non sensibile
<b>Data stipula:</b> non sensibile	<b>Iscrizione CCIAA:</b> non sensibile
<b>Durata prevista:</b> non sensibile	<b>IBAN c/c dedicato:</b> sensibile
	<b>Persona delegata ad operare:</b> sensibile

### **23. SPESE CONTRATTUALI**

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 225, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico provvederà a rimborsare all'Azienda le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

### **24. CONTROVERSIE**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria sarà rilasciata con apposito provvedimento deliberativo della Direzione dell'Azienda.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

### **25. RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

## 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Melegnano e della Martesana è il seguente soggetto:

Tabella 5

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY S.r.l.	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Simona Tarpignati

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.



Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dott.ssa Anna De Berti